



30277-23

REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SECONDA SEZIONE PENALE

Composta da:

SERGIO BELTRANI	- Presidente -	Sent. n. sez. 1351
ANNA MARIA DE SANTIS		CC - 11/07/2023
GIUSEPPE SGADARI		R.G.N. 25549/2023
GIUSEPPE NICASTRO	- Relatore -	
ALESSANDRO LEOPIZZI		

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

MARINA NIKOLA alias MARINA ALTIN nato il 14/01/1977 in Albania
avverso la sentenza del 20/06/2023 della Corte di appello di Genova

visti gli atti, il provvedimento impugnato, il ricorso e le conclusioni delle parti;

udita la relazione svolta dal Consigliere Giuseppe NICASTRO;

lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Vincenzo SENATORE, che ha chiesto l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato.

lette le conclusioni del difensore del ricorrente, Avv. Francesca ASCHERO, che ha insistito nei motivi di ricorso e chiesto l'annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato.

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza emessa in data 30 marzo 2023, la Corte di appello di Genova, a seguito di MAE cautelare emesso dal Giudice istruttore del Tribunale correzionale di Katerini, ha disposto la consegna di Altin MARINA (alias Nikola MARINA) all'Autorità Giudiziaria greca.

2. Altin MARINA, a mezzo del suo difensore, ha proposto ricorso avverso detta sentenza lamentando la mancata considerazione del rischio che l'interessato potesse essere sottoposto a trattamenti inumani e degradanti.

3. Con sentenza deliberata in data 24 maggio 2023, la Sesta Sezione della Corte di Cassazione ha annullato la sentenza impugnata.

I giudici di legittimità hanno sottolineato l'inadeguatezza della motivazione in ordine al rischio di sottoposizione a trattamenti inumani e degradanti e la genericità della relazione trasmessa dall'Istituto penitenziario di Salonicco in data 9 marzo 2023 in quanto priva delle specifiche indicazioni in ordine al regime applicabile al MARINA in caso di consegna ed allo spazio riservato al detenuto.

Il ricorso veniva, pertanto, accolto in quanto la Corte di Cassazione riteneva «necessario che la Corte di appello motivi più completamente sulla base delle informazioni acquisite ovvero approfondisca gli accertamenti presso autorità di adeguato livello che dovranno essere interpellate sul trattamento carcerario cui concretamente il consegnato sarà sottoposto» (vedi pag. 4).

4. Con sentenza emessa in data 20 giugno 2023, la Corte di appello di Genova ha disposto la consegna di Altin MARINA (alias Nikola ALTIN) all'Autorità Giudiziaria greca.

5. Il ricorrente, a mezzo del suo difensore, propone impugnazione avverso detta sentenza e, con l'unico motivo di impugnazione, lamenta la violazione degli artt. 2 e 18, comma 1, lett. h), della legge n. 69 del 2005, 2 e 3 CEDU, 4 CFDUE e 34 e ss. della Raccomandazione n. 681/2023 della Commissione Europea.

I giudici di appello avrebbero disposto la consegna senza tenere conto del fatto che l'Autorità Greca non aveva risposto alla richiesta di informazioni aggiuntive avanzata dalla Corte territoriale, limitandosi a reiterare le medesime argomentazioni contenute nella sentenza annullata dalla Corte di Cassazione, con motivazione apparente che «non ha escluso adeguatamente la sussistenza di un concreto rischio di violazione del diritto fondamentale della persona richiesta in consegna» (pag. 9 del ricorso).

La motivazione sarebbe, inoltre, fondata sulle medesime informazioni, provenienti dall'Istituto penitenziario di Salonicco, ritenute generiche e prive della necessaria individualizzazione dalla Corte di Cassazione nel giudizio rescindente.

La difesa ha affermato, inoltre, che gli istituti penitenziari ellenici sarebbero caratterizzati da un endemico stato di sovraffollamento, da condizioni igieniche inadeguate e da frequenti episodi di violenza; di conseguenza l'esecuzione del mandato di arresto europeo «comporterebbe una violazione dei principi supremi dell'ordine costituzionale dello Stato o dei diritti inalienabili della persona riconosciuti dalla Costituzione» (pag. 11 del ricorso).

6. Il difensore del ricorrente, in data 7 luglio 2023, ha depositato conclusioni scritte con le quali ha insistito nei motivi di ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso deve essere accolto per le ragioni che seguono.

La censura relativa all'omessa motivazione della sentenza impugnata in ordine al rischio di trattamenti inumani e degradanti in relazioni alle condizioni di sovraffollamento delle carceri greche è fondata.

2. Deve essere, preliminarmente, ricordato che è onere dell'autorità giudiziaria dello Stato di esecuzione, che decide in ordine alla consegna, in presenza di rischi concreti di violazione dell'art. 3 CEDU (e 4 CDFUE), valutare se sussista un concreto pericolo che tali trattamenti si verifichino a danno dei soggetti detenuti nello Stato membro emittente. Tale valutazione deve essere condotta sulla base di elementi oggettivi, attendibili, precisi e opportunamente aggiornati sulle condizioni di detenzione vigenti nello Stato membro emittente e comprovanti la presenza di carenze sistemiche o generalizzate da cui deriva un serio pericolo di sottoposizione ad un trattamento inumano e degradante nello Stato di emissione (tra le tante, Sez. 6, n. 23277 del 01/06/2016, Barbu, Rv. 267296; Sez. 2, n. 3679 del 24/01/2017, The, Rv. 269211; Sez. 6, n. 10822 del 16/03/2021, Istrate, Rv. 280852 - 01).

Deve essere, quindi, essere svolta un'indagine mirata ad accertare, attraverso informazioni "individualizzate" che devono essere richieste allo Stato di emissione, quale sarà il trattamento carcerario cui concretamente il consegnando sarà sottoposto con riferimento a quegli aspetti ritenuti dalle fonti affidabili critici, in quanto costituenti situazioni di rischio di sottoposizione a trattamenti inumani e degradanti.

Deve inoltre rilevarsi che l'intero sistema incentrato sull'emissione e sull'esecuzione del mandato di arresto si fonda sul reciproco affidamento che venga assicurata una protezione dei diritti umani equivalente a quella prevista dalla CEDU (sul punto, Sez. 6, n. 37350 del 30/09/2022, Li Yuanzheng, non massimata).

2.1. Declinando tali consolidati principi nel caso di specie, deve rilevarsi come la Corte di appello, in violazione dell'art. 2 della legge n. 69 del 2005, non abbia escluso adeguatamente la sussistenza di un concreto rischio di violazione del diritto fondamentale della persona richiesta in consegna a non subire trattamenti inumani e degradanti in ragione delle condizioni di sovraffollamento della Casa di reclusione di Salonicco.

2.2. La Corte territoriale ha omesso di considerare le risultanze del rapporto del Comitato europeo per la prevenzione della tortura e delle pene o trattamenti inumani o degradanti del Consiglio d'Europa (CPT) del 2 settembre 2022, ove si fa riferimento al fatto che le condizioni di detenzione nel Paese richiedente debbono ancora definirsi, nella maggior parte dei casi, non rispettose dei diritti umani dei detenuti e integranti, dunque, un trattamento inumano e degradante.

Il Comitato ha pubblicato il rapporto sulla visita effettuata in Grecia per esaminare il trattamento delle persone detenute nelle carceri e fare il punto sui progressi compiuti dalle autorità del paese per quanto riguarda l'attuazione delle raccomandazioni formulate in questi ultimi dieci anni. Tali raccomandazioni miravano essenzialmente a porre rimedio ai seguenti problemi: sovraffollamento delle carceri e pessime condizioni detentive, violenze tra detenuti, grave carenza di personale e servizi sanitari inadeguati. Il rapporto del Comitato sulla prevenzione della tortura conclude che in Grecia sono ancora troppo numerose le persone detenute in condizioni "che sono un affronto alla dignità umana". Il Comitato sollecita le autorità greche a evitare di "ammassare" le persone detenute in istituti penitenziari "sovraffollati, in pessime condizioni detentive, che mettono in pericolo la loro sicurezza", dove non viene proposta alcuna attività costruttiva, essendo, inoltre, necessario che le autorità greche dotino il sistema penitenziario di personale competente e in numero sufficiente per gestire gli istituti penali e fornire alle persone detenute il sostegno di cui hanno bisogno.

2.3. Sussisteva, pertanto, obbligo in capo alla Corte di appello di acquisire informazioni individualizzate presso l'Autorità greca volte a chiarire le condizioni individualizzate di detenzione cui sarebbe stato sottoposto il consegnando, avendo riguardo all'istituto nel quale sarebbe stato ristretto, alla condizione di soggetto sottoposto a misura cautelare, alla disponibilità di spazi idonei, alle eventuali misure compensative previste, anche in caso di spazio non rispondente a quanto in linea generale richiesto dalla Corte di Strasburgo e recepito dalla Corte di cassazione (sul punto si rinvia a Corte EDU Grande Camera, 20 ottobre 2016, Mursic c. Croazia, n. 7334/13, nonché a Sez. U, n. 6551 del 24/09/2020, dep. 2021, Ministero della Giustizia, Rv. 280433).

La Corte di appello, senza attendere la risposta alla richiesta di informazione avanzata a seguito dell'annullamento disposto dalla Corte di Cassazione, si è limitata a recepire le generiche informazioni in precedenza trasmesse dall'Istituto penitenziario di Salonicco ed ha motivato in modo meramente apparente su questo punto decisivo ai fini dell'accoglimento della richiesta di consegna formulata dall'autorità giudiziaria estera. Deve, in particolare, rilevarsi che le richiamate informazioni del 9 marzo 2023 non appaiono sufficientemente aggiornate né individualizzate e risultano peraltro smentite dal contenuto del

predetto Rapporto del Comitato europeo per la prevenzione della tortura e delle pene o trattamenti inumani o degradanti del Consiglio d'Europa del 2 settembre 2022.


4. In conclusione, la sentenza deve essere annullata, con rinvio alla Corte emittente, affinché, in conformità ai principi di diritto dianzi enunciati, richieda all'autorità greca ulteriori informazioni precise e aggiornate in merito alle condizioni di detenzione cui sarebbe sottoposto il ricorrente, ove venisse disposta la sua consegna, e verificare se le stesse concretino o meno un serio pericolo di trattamenti inumani e degradanti. Devono essere disposti gli adempimenti di cui all'art. 22, comma 5, della legge n. 69 del 2005.

P.Q.M.


Annulla la sentenza impugnata e rinvia per nuovo giudizio alla Corte di appello di Genova. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 22, comma 5, legge n. 69/2005.

Così deciso l'11 luglio 2023.

Il Consigliere estensore
Giuseppe Nicastro



Il Presidente
Sergio Beltrani



DEPOSITATO IN CANCELLARIA
SECONDA SEZIONE PENALE

12 LUG. 2023

IL FUNZIONARIO CANCELLIERO

Claudia Piatelli

